



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

N° 5 DEL 28-03-2019

Oggetto: Approvazione PIANO FINANZIARIO della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019 e approvazione tariffe.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:30** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti Assenti
Pelagotti Barbara	P
BOSI Marcello	P
PANICONI Michele	P
ONOFRI Franco	P
DAMIANI Andrea	P
ALFREDINI Massimiliano	A
VISCONTI Sara	P
MARCHETTI Alessandro	P
LELLI Claudio	A
MICHELI Anselmo	P
BARBATO Valerio	A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**
 Il Sindaco, **Barbara Pelagotti** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione o alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge di stabilità il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09-04-2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario della componente TARI anno 2018;

TENUTO CONTO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell' 11-05-2015, ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il *regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale)*;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che per la TARI, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, seguenti commi:

- **comma 682** all'art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- **comma 683** dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, seguenti commi:

- **comma 652** dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 1093 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 pubblicata su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31-12-2018: "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" OMISSIS;

Lo stesso comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel prorogando al 2019 la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti), viene dunque rinviata al 2020, in base al principio "chi inquina paga", l'applicazione

generale del cosiddetto metodo normalizzato per cui il tributo è determinato in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

- **comma 653** dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard.

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 08/02/2018, al fine di supportare gli Enti che nel 2018 hanno dovuto applicare la nuova disposizione;

PRESO ATTO che il calcolo del fabbisogno standard è una variabile da considerare per valutare la congruità dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio e non per determinare il piano finanziario TARI.

RITENUTO che la variabile collegata ai fabbisogni standard non va ad intaccare il principio sancito dalla legge secondo il quale si deve garantire la copertura integrale dei costi;

STABILITO che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2019.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile si assume per tutte le classi di superfici, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari a uno.

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche;
- Coefficienti potenziali (kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 136.500,00 così ripartiti, costi fissi totali € 29.817,87 pari al 22,9368%, costi variabili totali € 100.182,13 pari al 77,0632% e Tributo Provinciale € 6.500,00, come si evince dall'allegato 1);
- che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

- che il riferimento all'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI 2018 è stato determinato che la percentuale del 68,85% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 31,15% è da porre a carico delle utenze non domestiche.

-Che per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche è stato determinato quanto segue:

- a) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 22,9368% e quella a carico della parte variabile è pari al 77,0632%;
- b) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 22,9368% e quella a carico della quota variabile è pari al 77,0632%;

PRESO ATTO dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	20.529,60	9.288,27	1.490,89	31.308,76
COSTI VARIABILI	68.975,40	31.206,73	5.009,11	105.191,24
TOTALE	89.505,00	40.495,00	6.500,00	136.500,00

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7

ASTENUTO n. 1 (MICHELI)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2019 e il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), come risultanti dagli ALLEGATI n. 1 e 2;
- 3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - utenze domestiche 68,85%
 - utenze non domestiche 31,15%
- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2019 in due rate la prima entro il 31-05-2019 - la seconda entro il 31-07-2019, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 11-05-2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Il Consiglio Comunale

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n. 267/00
Presenti e votanti n. 8
Con voti favorevoli n. 7
ASTENUTO n. 1 (MICHELI)

DELIBERA


DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere Regolarità tecnica

Data 20-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Loredana Lodovici



COMUNE DI RIVODUTRI
PROVINCIA DI RIETI

Allegato 1

PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2019